Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo III

Programma operativo di gestione

Art. 28

(ABROGATO)

(1)(9)(16)

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007

2 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

5 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

6 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

7 Parole sostituite al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

8 Comma 10 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 45, L. R. 11/2009

10 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 12/2010

11 Comma 10 ter aggiunto da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 12/2010

12 Lettera b bis) del comma 10 bis aggiunta da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 23/2013

13 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2013

14 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 10 bis da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

15 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

16 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021

Art. 29

(Modifica del codice di finanza regionale)

1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.

Art. 30

(Gestione provvisoria)

1. Qualora l'1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

(1)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera o), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.